

ARTICOLO N.38

Rimborso di versamenti diretti (1) (A).

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento (2).

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (3).

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio (4).

I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell' articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall' articolo 26-quater , comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti (5).

Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall' articolo 44, primo comma (6).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

(2) A norma dell'articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 27 aprile 1989, n. 154, in deroga al disposto del presente comma, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dell'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso.

(3) Comma modificato dall'articolo 34, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(4) Comma modificato dall'articolo 3, comma 19, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e successivamente dall'articolo 1, comma 5, della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione - Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 agosto 2011 n. 85/E.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69 (in Gazz. Uff., 2 marzo, n. 51), convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1989, n. 154 (in Gazz. Uff., 29 aprile 1989, n. 99).

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

Art. 2- bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 3- ter dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorchè non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.

2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga al disposto del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dell'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso art. 38.

4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità (1).

4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze (1) (2).

(1) *Comma aggiunto dall'articolo 15, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

(2) *Articolo aggiunto dall'articolo unico della legge 27 aprile 1989, n. 154, in sede di conversione.*